

**Ordinanza  
sull'organizzazione del Dipartimento federale  
dell'economia  
(Org–DFE)**

del 14 giugno 1999 (Stato 14 novembre 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 55 della legge 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

visto l'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Il dipartimento**

### **Art. 1**            Obiettivi delle attività del dipartimento

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (dipartimento) promuove le condizioni quadro necessarie allo sviluppo a lungo termine di un'economia innovatrice, competitiva e creatrice di posti di lavoro. Nel perseguire questi obiettivi, esso tiene conto della situazione nazionale, europea e mondiale nonché delle esigenze dello sviluppo sostenibile.

<sup>2</sup> Nei tre ambiti politici centrali di sua competenza, il dipartimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. Politica economica generale: promuovere un'economia interna ed esterna concorrenziale che si contraddistingui per uno sviluppo armonioso, assicuri un mercato del lavoro stabile ed efficiente ed eserciti un ruolo attivo in un'economia mondiale incentrata sull'economia di mercato;
- b. Formazione, ricerca e tecnologia: rafforzare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), la piazza economica svizzera quale luogo di formazione e di ricerca innovatore e concorrenziale;
- c. Agricoltura: promuovere un settore agricolo concorrenziale che rispetti il principio dello sviluppo sostenibile, produca derrate alimentari animali e vegetali di alta qualità e fornisca prestazioni di economia generale.

RU 1999 2179

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 172.010.1

**Art. 2** Principi che reggono le attività del dipartimento

Il dipartimento persegue i suoi obiettivi e svolge i suoi compiti secondo i principi generali che reggono l'attività amministrativa giusta l'articolo 11 OLOGA, osservando i seguenti principi:

- a. prende decisioni che siano conformi ai principi dell'economia di mercato e tengano conto delle esigenze della politica sociale, ambientale e sanitaria;
- b. lavora in collaborazione con l'economia e le parti sociali;
- c. rispetta il principio della sussidiarietà;
- d. vigila sulla semplicità amministrativa delle soluzioni e sulla celerità delle procedure.

**Art. 3** Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 5 a 11 nonché 14 e 15 fungono, per le unità amministrative del dipartimento, da linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

**Capitolo 2:  
Uffici e altre unità amministrative dell'Amministrazione  
federale centrale****Sezione 1: La Segreteria generale****Art. 4**

<sup>1</sup> La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

- a. sostegno del capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del dipartimento;
- b. strategia, pianificazione, controllo e coordinamento a livello dipartimentale;
- c. ricerca di informazioni, pianificazione dell'informazione e comunicazione;
- d. messa a disposizione di servizi logistici;
- e. legislazione, applicazione del diritto e consulenza giuridica a livello dipartimentale.

<sup>2</sup> L'Ufficio del consumo (art. 12) e l'organo d'esecuzione del servizio civile (art. 14) sono subordinati alla Segreteria generale.

<sup>3</sup> La Sorveglianza dei prezzi (art. 11) è amministrativamente aggregata alla Segreteria generale.

## Sezione 2: Gli uffici

### Art. 5 Segretariato di Stato dell'economia

<sup>1</sup> Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per tutte le principali questioni inerenti alla politica economica, in particolare la politica del mercato del lavoro, la politica economica esterna e, in comune con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la politica di sviluppo e la cooperazione con i Paesi orientali.

<sup>2</sup> Il SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. assicurare una crescita economica sostenibile sulla base di una politica congiunturale e occupazionale coerente;
- b. vigilare su un sistema di concorrenza nell'ambito di una politica mirata in campo istituzionale e strutturale nonché in materia di concorrenza e di mercato del lavoro;
- c. migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera;
- d. mirare al miglioramento dell'accesso ai mercati stranieri e contribuire alla formazione di un ordine economico mondiale orientato verso l'economia di mercato;
- e. promuovere l'integrazione economica della Svizzera in Europa;
- f. sostenere l'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in trasformazione dell'Europa orientale;
- g. contribuire a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro;
- h. partecipare all'elaborazione di condizioni quadro nel campo della legislazione sul lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori;
- k.<sup>3</sup> gestire il servizio d'accreditamento svizzero (SAS) che accredita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della conformità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.
- i. promuovere l'inserimento o il reinserimento nel processo lavorativo delle persone alla ricerca di un impiego e garantire ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato;
- j. favorire le relazioni fra le parti sociali.

<sup>3</sup> I compiti e le competenze del SECO nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell'Est sono disciplinati da atti legislativi particolari<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Introdotta dal n. III 3 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

<sup>4</sup> O del 12 dic. 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.01).

O del 6 mag. 1992 concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (RS 974.11).

O del 14 ago. 1991 sull'attuazione di programmi e progetti ecologici d'importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018).

<sup>4</sup> Il SECO è competente per la legislazione in materia di politica economica; sono fatti salvi i compiti di politica del mercato del lavoro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di stranieri e di rifugiati nonché la legislazione relativa al diritto privato.

#### **Art. 6** Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni connesse alla formazione professionale, alle scuole universitarie professionali e alla politica in campo tecnologico.

<sup>2</sup> In collaborazione con i Cantoni, con l'economia e con le organizzazioni competenti, l'UFFT persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. nel campo della formazione professionale: garantire e migliorare la qualità e l'attrattiva della formazione professionale in funzione dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro in materia di specialisti;
- b. nel campo delle scuole universitarie professionali: garantire e migliorare l'attrattiva della formazione e della ricerca in funzione dei bisogni nelle scuole universitarie professionali e integrare le scuole universitarie professionali nella rete svizzera delle scuole universitarie;
- c. nel campo della tecnologia e dell'innovazione: promuovere le attività e le capacità d'innovazione, in particolare mediante la rapida applicazione delle nuove conoscenze a prodotti e a processi innovativi.

<sup>3</sup> La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è, in seno all'UFFT, il centro di competenza per il promovimento dell'innovazione, nonché per il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie. L'organizzazione e i compiti della CTI sono disciplinati da atti legislativi particolari<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Il Dipartimento può affidare all'UFFT dei compiti in relazione con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) che sono di competenza dipartimentale.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Nell'ambito politico della formazione, della ricerca e della tecnologia, l'UFFT e la Segreteria di Stato<sup>7</sup> del DFI assumono in comune la responsabilità della pianificazione strategica delle prestazioni e delle risorse. L'UFFT assume la responsabilità primaria della politica federale nei campi della formazione professionale, delle scuole universitarie professionali e della tecnologia, inclusi i compiti di politica tecnologica a livello internazionale.

<sup>5</sup> O del 17 dic. 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione (RS **823.312**).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 set. 2005 sull'IUFFP, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **412.106.1**).

<sup>7</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

**Art. 7** Ufficio federale dell'agricoltura

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti al settore agricolo.

<sup>2</sup> L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio;
- b. creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente e per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile.

<sup>3</sup> Le stazioni federali di ricerche e di sperimentazione (stazioni di ricerche) in agricoltura sono subordinate all'UFAG. Esse sono i centri di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca agronomica. Sostengono gli sforzi dell'agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione e i compiti delle stazioni di ricerche sono disciplinati da atti legislativi particolari<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> L'Istituto federale di allevamento equino di Avenches (Istituto di allevamento equino) è subordinato all'UFAG. Esso è il centro di competenza della Confederazione per il sostegno di un allevamento equino di carattere contadino, competitivo e conforme al principio dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione e i compiti dell'Istituto di allevamento equino sono disciplinati da atti legislativi particolari<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO).

<sup>6</sup> Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 1975<sup>10</sup> sulla protezione delle novità vegetali.

**Art. 8** Ufficio federale di veterinaria

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) è il centro di competenza della Confederazione nei campi della salute degli animali, della protezione degli animali e della protezione delle specie nel commercio internazionale.

<sup>2</sup> Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l'UFV persegue in particolare i seguenti obiettivi:

<sup>8</sup> Art. 114 e 115 della L del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (RS **910.1**); O del 9 giu. 2006 concernente la ricerca agronomica (RS **915.7**)

<sup>9</sup> Art. 147 della L del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (RS **910.1**); art. 14 dell'O del 7 dic. 1998 concernente l'allevamento di animali (RS **916.310**).

<sup>10</sup> RS **232.16**

- a. garantire che gli animali siano esenti da epizootie trasmissibili ad altri animali e all'uomo;
- b. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze o le lesioni e sull'utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico;
- c. vigilare sulla protezione dei consumatori e sulla garanzia della qualità all'atto della produzione, dell'importazione e dell'esportazione di derrate alimentari di origine animale;
- d. promuovere l'apertura dei mercati per gli animali e i prodotti animali.

<sup>3</sup> L'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI) è subordinato all'UFV, in quanto istituto di ricerca. L'IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizootie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizootie altamente contagiose nell'intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario.

<sup>4</sup> Nel campo della legislazione sulle derrate alimentari, l'UFV svolge i compiti legati all'ingrasso e alla macellazione del bestiame, nonché alla produzione della carne, controlla l'importazione, il transito e l'esportazione della carne e dei prodotti a base di carne e vigila sulla garanzia della qualità del latte e di altre derrate alimentari di origine animale; per il rimanente il settore delle derrate alimentari è di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del DFI.

## **Art. 9** Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

<sup>1</sup> L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) è il centro di competenza della Confederazione per le misure intese a superare le perturbazioni dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi di importanza vitale.

<sup>2</sup> In collaborazione con l'economia privata, l'UFAE persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. ridurre i rischi di perturbazione dell'approvvigionamento in beni e servizi di importanza vitale mediante uno stato di preparazione adeguato e un'organizzazione dell'economia privata, della Confederazione e dei Cantoni pronta a funzionare in qualsiasi momento;
- b. in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento in beni e servizi di importanza vitale, provvedere, congiuntamente all'economia privata, affinché le importazioni, le scorte, il consumo, i servizi e la logistica siano coordinati nel migliore dei modi grazie a misure di disciplinamento appropriate;
- c. promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale per garantire l'approvvigionamento.

<sup>3</sup> L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese è disciplinata da atti legislativi particolari<sup>11</sup>.

#### **Art. 10** Ufficio federale delle abitazioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confederazione in materia di politica dell'alloggio; è competente per quanto concerne le misure intese a promuovere la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e adempie i compiti connessi con la legislazione sulle pigioni.

<sup>2</sup> L'UFAB persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. aiutare i gruppi sfavoriti della popolazione a procurarsi un alloggio, promuovere la costruzione di abitazioni di pubblica utilità, il mantenimento della sostanza abitativa esistente e la proprietà di abitazioni;
- b. migliorare le condizioni di alloggio nelle regioni e nelle zone abitative confrontate con particolari problemi di approvvigionamento;
- c. impedire pretese abusive derivanti dai rapporti di locazione e vigilare sull'equilibrio degli interessi divergenti dei locatori e dei conduttori;
- d. promuovere rapporti contrattuali paritari fra locatori e conduttori, in particolare i contratti-quadro di locazione e il conferimento dell'obbligatorietà generale a tali contratti.

<sup>3</sup> L'UFAB svolge, in materia di diritto sulle pigioni, i compiti previsti all'articolo 34<sup>septies</sup> della Costituzione<sup>12</sup>; per il rimanente la legislazione sulla locazione è di competenza del DFGP.

### **Sezione 3: Altre unità dell'Amministrazione federale centrale**

#### **Art. 11** La Sorveglianza dei prezzi

<sup>1</sup> La Sorveglianza dei prezzi è il centro di competenza della Confederazione per la sorveglianza dei prezzi che non risultano da una concorrenza efficace.

<sup>2</sup> L'obiettivo della Sorveglianza dei prezzi è di impedire e di eliminare i prezzi abusivi e di creare la trasparenza in materia di prezzi.

<sup>3</sup> L'organizzazione e i compiti della Sorveglianza dei prezzi sono disciplinati da atti legislativi particolari<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Art. 53 della LF dell'8 ott. 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (RS **531**); O del 6 lug. 1983 sull'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (RS **531.11**).

<sup>12</sup> [CS **1 3**; RU **1987 282**]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 109 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>13</sup> LF del 20 dic. 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (RS **942.20**).

**Art. 12** L'Ufficio del consumo

<sup>1</sup> L'Ufficio del consumo è il centro di competenza della Confederazione per le questioni che riguardano i consumatori nell'ambito della politica economica generale.

<sup>2</sup> L'organizzazione e i compiti dell'Ufficio del consumo sono disciplinati da atti legislativi particolari<sup>14</sup>.

**Art. 13** L'Ufficio dell'integrazione

<sup>1</sup> L'Ufficio dell'integrazione è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti all'integrazione europea e, in questo ambito, è l'organo comune e permanente di coordinamento, ai sensi dell'articolo 55 LOGA, del dipartimento e del DFAE.

<sup>2</sup> Esso è direttamente subordinato al Segretario di Stato del DFAE e al Segretario di Stato del dipartimento e costituisce il servizio per l'Unione europea (Servizio UE) della Direzione politica del DFAE e del SECO.

<sup>3</sup> Esso assume in particolare i seguenti compiti:

- a. osservare e analizzare l'evoluzione del processo d'integrazione europea, preparare decisioni relative alle questioni d'integrazione, dare istruzioni alla missione svizzera presso l'Unione europea;
- b. preparare e negoziare gli accordi con l'UE in collaborazione con i servizi competenti in materia, assicurare il coordinamento dell'esecuzione e dell'ulteriore sviluppo degli accordi;
- c. osservare e analizzare l'evoluzione del diritto europeo;
- d. assicurare, in materia di politica e di diritto d'integrazione, il coordinamento e la consulenza per l'intera amministrazione federale;
- e. informare in merito alla politica svizzera d'integrazione, all'integrazione europea in generale e al diritto europeo.

**Art. 14<sup>15</sup>** L'organo preposto all'esecuzione del servizio civile e la commissione d'ammissione

<sup>1</sup> L'organo preposto all'esecuzione del servizio civile (organo d'esecuzione) è il centro di competenza della Confederazione per il servizio civile. Ha lo scopo di organizzare efficacemente l'impiego delle persone tenute a prestare servizio civile e di garantire l'utilità economica del servizio civile.

<sup>2</sup> L'organo d'esecuzione svolge segnatamente i compiti seguenti:

- a. riceve le domande di ammissione al servizio civile, svolge la procedura di istruzione e organizza le audizioni personali dei richiedenti;
- b. sostiene la commissione d'ammissione nello svolgimento dei suoi compiti;

<sup>14</sup> LF del 5 ott. 1990 sull'informazione dei consumatori (RS 944.0).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4537).



- c. riconosce gli istituti d'impiego;
- d. si occupa dell'impiego delle persone tenute a prestare servizio civile.

<sup>3</sup> La commissione di ammissione al servizio civile (commissione d'ammissione) procede alle audizioni personali dei richiedenti e decide sulle domande di ammissione. Garantisce un trattamento rapido e corretto delle domande.

<sup>4</sup> Il Dipartimento nomina la commissione d'ammissione. Può darle istruzioni. Sono tuttavia escluse istruzioni concernenti le decisioni su singoli casi.

<sup>5</sup> L'organizzazione e i compiti dell'organo d'esecuzione sono disciplinati da atti legislativi particolari.

### Capitolo 3: Unità dell'Amministrazione federale decentrata

#### Art. 15 La Commissione della concorrenza

<sup>1</sup> La Commissione della concorrenza (Comco) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno<sup>16</sup>.

<sup>2</sup> La Comco persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale;
- b. favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero.

<sup>2bis</sup> Nel suo ambito di competenza la Comco è autorizzata a interporre ricorsi di diritto amministrativo (art. 103 lett. b della LF del 16 dic. 1943<sup>17</sup> sull'organizzazione giudiziaria).<sup>18</sup>

<sup>3</sup> L'organizzazione e i compiti della Comco sono disciplinati da atti legislativi particolari<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS 943.02).

LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251).

<sup>17</sup> [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1067).

<sup>19</sup> LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS 943.02).

LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251).

LF del 21 dic. 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

**Art. 15a<sup>20</sup>** Istituto universitario federale per la formazione professionale

<sup>1</sup> L'IUFFP è il centro di competenze della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dello sviluppo professionale.

<sup>2</sup> L'organizzazione e i compiti dell'Istituto universitario sono disciplinati nell'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005<sup>21</sup>.

**Art. 15b<sup>22</sup>** Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

L'organizzazione e i compiti dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) sono definiti dalla legge federale del 16 dicembre 2005<sup>23</sup> concernente l'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

## Capitolo 4: Disposizioni finali

**Art. 16** Regolamento d'organizzazione

Il dipartimento emana un regolamento d'organizzazione ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

**Art. 17** Modifica e abrogazione del diritto vigente

<sup>1</sup> Sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale del 15 gennaio 1946<sup>24</sup> sull'organizzazione dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
- b. l'ordinanza del 1° luglio 1992<sup>25</sup> concernente l'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (OIVI).

<sup>2</sup> L'ordinanza del 9 maggio 1979<sup>26</sup> sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:

*Sezione 7 (Art. 12 e 13)*

*Abrogati*

<sup>20</sup> Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 14 set. 2005 sull'IUFFP, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **412.106.1**).

<sup>21</sup> RS **412.106.1**

<sup>22</sup> Introdotta dall'art. 30 n. 1 dell'O del 25 ott. 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **946.101**).

<sup>23</sup> RS **946.10**

<sup>24</sup> [CS **1 396**; RU **1948 119**]

<sup>25</sup> [RU **1992 1506**]

<sup>26</sup> [RU **1979 684**, **1983 1051**, **1987 1026**, **1990 606** art. 30 n. 1 1535 1611, **1992 2** art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, **1994 1080**, **1998 650**, **1999 909**, **2000 243** all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1. RU **2001 267** art. 32 lett. a].

<sup>3</sup> L'ordinanza del 28 marzo 1990<sup>27</sup> sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli uffici loro subordinati è modificata come segue:

*Sezione 6 (Art. 20 e 21)*

*Abrogati*

<sup>4</sup> L'allegato dell'OLOGA (Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale) è adeguato in conformità dell'allegato alla presente ordinanza.

**Art. 18**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>27</sup> [RU **1990** 606 1591 n. I 3, **1996** 2239, **1998** 660, **1999** 913, **2000** 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU **2001** 267 art. 32 lett. c].

*Allegato*

...28

<sup>28</sup> Testo inserito nell'OLOGA (RS **172.010.1**).